

Articolo 1 Oggetto e importo del contratto

Il contratto ha per oggetto la fornitura di Gas medicinali, tecnici e di laboratorio e del servizio di manutenzione di cui al Lotti 10 A e Lotto 6 F come descritto nel Capitolato Tecnico della Gara Regionale che costituisce parte integrante del presente contratto.

L'importo del contratto per l'Azienda Ospedale è pari a € 20.261.462,43 Iva esclusa.

Articolo 2 Durata, rinnovo e opzioni del contratto

La durata del contratto, escluse eventuali opzioni, è di 5 anni decorrenti dal 01/02/2024.

Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, i quantitativi non siano esauriti, l'Amministrazione Contraentesi riserva la facoltà di differirne la scadenza fino ad un massimo di 12 mesi, fermo il rispetto dei quantitativi massimi previsti dal contratto e fatta salva in ogni caso la facoltà di esercizio di eventuali opzioni di rinnovo di seguito previste.

Il contratto stipulato può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 24 mesi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Il contratto stipulato può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora si renda necessario in corso di esecuzione, un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del 30 % dell'importo di ciascun lotto. L'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle medesime condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 3 Condizioni del servizio

I servizi oggetto del contratto dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto del contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli atti, documenti e all'accordo specifico ad esso collegato (Allegato 1), pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto ed all'accordo specifico ad esso collegato (Allegato 1), nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; in ogni caso il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi aggiuntivi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione Contraente, rientrando gli stessi tra i rischi a proprio carico.

Art. 4– Esecuzione del contratto e verifiche di qualità.

La prestazione a carico del fornitore avviene a seguito di invio di regolare ordinativo di fornitura (ordine) emesso dall'Azienda Ospedale e nel rispetto delle quantità, della qualità, dei termini e delle modalità ivi indicate.

Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura eventualmente presentata, che sarà conservata dall'Azienda Ospedaliera ai fini di eventuali verifiche di rispondenza, ai sensi dell'art. 1522 del C.C.

La consegna dovrà essere effettuata secondo le modalità e i tempi indicati nel Capitolato Speciale.

La consegna delle attrezzature sanitarie dovrà essere effettuata, previo accordo con la U.O.S. Ingegneria Clinica dell'Azienda Ospedale – Università Padova (sito in via Giustiniani, 1 – 35128 Padova), presso i reparti o nei siti indicati, in assenza di attività e con le indicazioni e prescrizioni di legge previste e fornite, se del caso, dal Servizio di Prevenzione e Protezione

La ditta dovrà inoltre provvedere, senza oneri alcuno a carico della Stazione Appaltante:

- al trasporto, installazione e messa in funzione dell'apparecchiatura,
- alla formazione per il personale, sia iniziale che in occasione di aggiornamenti di programma e/o apparecchiature, come di seguito specificato,
- all'esecuzione delle operazioni di collaudo come di seguito specificato.

Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera la ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.

Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.Lgs. 22/1997 (decreto Ronchi) il fornitore è, inoltre, tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese.

Consegne effettuate in luoghi diversi dai magazzini indicati nell'ordinativo saranno considerate mancate consegne.

Solo il personale dipendente in servizio presso il Magazzino dell'Azienda Ospedaliera di Padova è autorizzato al ricevimento della merce e alla firma per ricevuta sui Documenti di Trasporto.

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire i prodotti di cui trattasi in condizioni ottimali di imballaggio e di conservazione come previsto da manuale d'uso e da indicazioni tecniche del fabbricante.

L'etichettatura della merce deve essere conforme alla normativa vigente.

Tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni devono essere anche in lingua italiana come stabilito dall'art 5 comma IV° del D.Lgs 46/97 e successivi aggiornamenti.

Gli imballi ed i confezionamenti, all'esterno, dovranno riportare a chiare lettere le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei dispositivi contenuti nonché la descrizione degli stessi.

Il fornitore deve predisporre un DDT per ogni consegna su uno specifico ordinativo, ovvero non deve cumulare più ordini sullo stesso DDT, mentre è ammissibile la gestione di più consegne/DDT per lo stesso ordine. Si chiede inoltre, ove possibile, l'emissione di un'unica fattura per ogni DDT.

In caso il fornitore richieda un minimo fatturabile, questo non potrà essere superiore ai 200,00 €. In caso di ordini inferiori al minimo fatturabile saranno consentite consegne cumulate solo se espressamente autorizzate nell'ordine (dicitura: ORDINE CUMULABILE).

Ordinativi diversi possono essere cumulati in un'unica consegna, purchè ciascun ordine sia associato ad un DDT diverso, visibile alla consegna.

I documenti di trasporto, che accompagnano la merce all'atto della consegna, dovranno contenere gli estremi dell'ordine e l'esatta indicazione delle quantità, della tipologia del prodotto, del lotto di produzione e della data di scadenza.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella totale.

Nei casi eccezionali in cui i prodotti consegnati abbiano validità residua inferiore ai 2/3 della loro vita residua, sarà facoltà di questa Azienda accettarli o respingerli. In caso vengano accettati e non utilizzati prima della loro scadenza, tali prodotti verranno resi al fornitore e addebitati allo stesso.

L'accettazione con presa in carico dei beni, non esonera il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso le Unità Operative.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare l'inidoneità del prodotto aggiudicato, con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 1520 del Codice Civile. Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell'impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate. Inoltre, in tal caso, il fornitore dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione e al ritiro dei prodotti inidonei entro il termine fissato dall'Azienda Ospedaliera con nota scritta.

Anche gli imballaggi che, a giudizio dell'Azienda Ospedaliera, presentassero difetti saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

In caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono destinati, l'Azienda Ospedaliera potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore, risolvere di diritto il contratto.

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano **il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio**, oppure ove previsto da norme specifiche di settore, il venditore è obbligato:

- A comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti, indicando, per ogni prodotto: codici, denominazione, periodo di indisponibilità ove noto o prevedibile. In ogni caso il fornitore è tenuto a riconoscere i maggiori costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliera per l'acquisto di prodotti sul libero mercato, pena la risoluzione del contratto stesso;
- A fornire tempestivamente i documenti comprovanti l'avvenuta consegna di prodotti oggetto di tale azione (ordine e DDT di consegna);
- Ad assicurare la tracciabilità di tali prodotti anche in caso di prodotti forniti in campionatura gratuita o sconto merce, senza uno specifico ordine;
- Al ritiro del prodotto a proprie spese, nel termine indicato nel provvedimento di ritiro o nel termine indicato dall'Azienda Ospedaliera (indicativamente non meno di 15 giorni dalla comunicazione dell'elenco dei prodotti giacenti predisposti dal magazzino per il reso), e ad emettere Nota di Credito pari al valore del materiale reso.
- Nell'ipotesi in cui si verifichi una **indisponibilità di prodotto sul mercato**, il venditore è obbligato:

A comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti, indicando, per ogni prodotto: codici, denominazione, periodo di indisponibilità

ove noto o prevedibile. In ogni caso il fornitore è tenuto a riconoscere i maggiori costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliera per l'acquisto di prodotti sul libero mercato, pena la risoluzione del contratto stesso;

Articolo 5 Controlli sulle prestazioni

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) individuato dall' Amministrazione Contraente verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità dei servizi svolti.

Durante l'esecuzione contrattuale il Fornitore si obbliga a consentire all' Amministrazione Contraente, di procedere in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle azioni oggetto del Contratto, anche in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all' Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del servizio/fornitura non facilmente riconoscibili o che, comunque, non siano emerse all'atto dei controlli sopra citati.

Le modalità e i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti dall' Amministrazione Contraente.

Gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere verbalizzati, indipendentemente dall'applicazione di eventuali penali, al fine di monitorare l'andamento generale del contratto e certificare l'assenza di non conformità.

Articolo 6 Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono calcolati sulla base dei prezzi di cui all'offerta economica, di cui all'Allegato 1.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture e servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione Contraente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del Dlgs. n. 50 del 2016.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 7 Adeguamento dei prezzi

Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica o continuativa relativo a servizi e forniture, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. 4/2022, i prezzi offerti dal Fornitore dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata del contratto, fatta salva la possibilità di revisione periodica in

aumento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

Tale istruttoria sarà condotta, in assenza di costi standardizzati applicabili, in conformità alla giurisprudenza amministrativa sviluppata sul punto facendo ricorso all'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice F.O.I.) elaborato dall'ISTAT. A tal fine sarà utilizzato lo strumento RIVALUTA messo a disposizione dal medesimo ISTAT all'indirizzo <http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta/> inserendo quale data iniziale la data di aggiudicazione o di concessione dell'ultima revisione prezzi e quale data finale l'ultimo mese disponibile.

Tale indice costituisce il limite massimo di revisione in aumento, fatto salvo il caso in cui sussistano circostanze eccezionali, debitamente documentate dal Fornitore in sede di istanza e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta.

A tal fine, l'operatore economico dovrà attivarsi comunicando l'Amministrazione Contraente tramite PEC almeno 60 giorni prima dall'inizio di ciascun anno di vigenza contrattuale a decorrere dal secondo, la propria intenzione di avvalersi della presente clausola di revisione dei prezzi. All'esito dell'istruttoria l'Amministrazione Contraente comunicherà al Fornitore la percentuale di revisione riconosciuta.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto o in sede di rinnovo o proroga dello stesso, siano registrati mutamenti nel mercato di riferimento tali da incidere sui relativi prezzi correnti, l'Amministrazione Contraente si riserva di richiedere la revisione in riduzione dei prezzi contrattuali. A tal fine, la stessa comunicherà a mezzo PEC all'operatore economico l'intenzione di avvalersi di tale facoltà e la percentuale di revisione richiesta, concedendo al Fornitore un termine pari a 60 giorni solari per manifestare la propria disponibilità. L'eventuale riscontro negativo potrà comportare la risoluzione anticipata del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c."

Articolo 8 Fatturazione e pagamenti

Con riferimento alla suddetta assegnazione, ai fini di dare applicazione alla legge 13 agosto 2010, n. 136, si comunica il CIG A03BA393E1.

Il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e certificate come tali sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'Azienda Ospedale – Università Padova - Via Giustiniani, 1- 35128 Padova.

L'emissione delle fatture dovrà essere successiva al ricevimento dell'ordine ed indicare tassativamente il numero e la data dell'ordine; il corrispettivo sarà liquidato e versato sul conto corrente dedicato bancario o postale indicato dall'appaltatore entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, una volta effettuata con esito positivo l'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale.

Dal 31 marzo 2015, così come disposto dall'art. 25, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2014, entra in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi della L. 24/12/2007 n. 244, art. 1, commi da 209 a 214. A tal fine si comunicano i seguenti dati:

Codice Univoco Ufficio: **UFQVDA**.

La stazione appaltante emetterà l'ordinativo (ordine) che contiene al suo interno tutte le informazioni per la fatturazione e corretta registrazione nei documenti passivi (conto economico, sezione bilancio, ecc.). L'ordine così emesso dovrà essere richiamato dall'appaltatore, insieme al documento di trasporto o riferimento per la fornitura, all'interno del tracciato delle fatture con le

altre informazioni "CIG", quali elementi imprescindibili per il corretto svolgimento della procedura liquidativa.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore il cui codice IBAN è stato indicato in sede di stipula del presente contratto.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Amministrazione Contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui siano state contestate inadempimenti nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n.

40. In ogni caso l'Amministrazione Contraente si riserva di richiedere al Fornitore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

Al fine di garantire il rispetto da parte dell'Amministrazione Contraente dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, considerati i numerosi complessi adempimenti connessi con la gestione del ciclo passivo ed il notevole aggravio amministrativo conseguente alla cessione dei crediti e valutata la necessità della Contraente di avere un unico esclusivo interlocutore responsabile dell'esecuzione contrattuale e delle relative obbligazioni, la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente atto è da intendersi non ammessa.

Articolo 9 Inadempimenti e penalità

In caso di inadempimenti rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione delle penali indicate nei paragrafi successivi, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente documento, saranno contestate dall'Amministrazione Contraente al Fornitore tramite PEC.

Il Fornitore potrà comunicare, in ogni caso, tramite PEC le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Contraente interessata al servizio, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Fornitore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria

sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti al Fornitore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Amministrazione Contraente a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte raggiunga la somma complessiva pari al 10% dell'importo massimo contrattuale, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere di diritto il contratto, fermo il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto dell'Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 10 Ammontare delle penalità

In caso di inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, quest'ultima, si riserva di applicare le seguenti penali:

- una somma pari all'1 per mille dell'ammontare contrattuale al netto di IVA ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come definite nel Capitolato tecnico all'art. 5;
- un importo variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 per ogni inadempimento, tenuto conto della gravità del medesimo, a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., in caso di ritardi e inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come definite nel Capitolato tecnico all'art. 5 e comunque fuori dei casi previsti come causa di risoluzione.

Articolo 11 Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento del contratto, il Fornitore dovrà costituire, a favore dell'Amministrazione Contraente un deposito cauzionale di importo pari al 10% dell'importo massimo contrattuale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 93 commi 2 e 3 come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto. Essa si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile nascenti dall'esecuzione del contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, assunti nei confronti dell'Amministrazione Contraente.

La garanzia deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Contraente. Con tale ultima clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Amministrazione Contraente, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del Fornitore ovvero di terzi aventi causa.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione o il consorzio, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dalla Ditta aggiudicataria.

La garanzia sarà svincolata ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione Contraente. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare il contratto risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 12 Responsabile del Servizio

Il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione Contraente, all'atto della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio, il quale rappresenterà il riferimento per il corretto espletamento del servizio medesimo e per l'invio di ogni comunicazione inerente il rapporto contrattuale.

Il Responsabile del Servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente in merito ad eventuali problemi che dovessero insorgere nella regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e/o in casi di accertamento di eventuali danni.

Il Responsabile deve essere rintracciabile mediante telefono cellulare fornito dal Fornitore.

Nei periodi di ferie o altra assenza, il Fornitore dovrà indicare un'altra persona, come sostituto.

Articolo 13 RUP e DEC del contratto (per l'Amministrazione Contraente)

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ospedale – Università Padova .

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale è il Direttore della U.O.C. Servizio di Farmacia, o persona da egli delegata, che si avvarrà, per l'esecuzione contrattuale, degli uffici tecnici coinvolti per competenza.

Il DEC è il soggetto preposto, tra l'altro, alla vigilanza dell'esecuzione del servizio, alla verifica della corrispondenza della prestazione alle obbligazioni contrattuali, al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Svolge altresì tutti gli ulteriori compiti e attività risultanti dal Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente.

Articolo 14 Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Contraente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione Contraente delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto nella normativa vigente e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

L'informativa per il trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003) è visionabile sul sito www.sanita.padova.it

Articolo 15 Obblighi assicurativi

Il Fornitore si impegna a stipulare, prima della stipula del contratto ed a mantenerle in essere per tutta la durata della stessa (compreso il periodo di eventuale rinnovo e di proroga) una polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia di assicurazione, a copertura dei danni da responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, nonché danni da responsabilità civile professionale per errori, omissioni, negligenza professionale, riportante una descrizione dell'attività coerente con l'oggetto dell'appalto, con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro, con il limite di € 1.500.000 per sinistro per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro.

Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni della suddetta polizza non saranno opponibili a terzi.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, le coperture assicurative dovranno prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltato.

Articolo 16 Personale

Il Fornitore si impegna ad osservare e applicare integralmente per il suo personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati (se Cooperative anche nei confronti dei soci) tutto quanto previsto dal presente contratto, dalle disposizioni interne vigenti presso l'Amministrazione Contraente, da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e per le località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali fino alla loro sostituzione) relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme relative all'assunzione del personale, alle assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro. I suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Fornitore è altresì obbligato a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne è il solo responsabile.

Il Fornitore dovrà far adottare al proprio personale o ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza dell'Amministrazione Contraente, le misure e cautele di sicurezza per garantire l'esecuzione del contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Il Fornitore dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il Fornitore è tenuto a segnalare subito al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento della propria attività.

Nel caso in cui il personale del Fornitore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e condotte tali da non consentire il buon svolgimento delle attività, tanto da costituire grave inadempimento, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

In caso di conflitto sindacale fra il Fornitore e il proprio personale (sciopero aziendale), o di ogni altra vertenza sindacale, il Fornitore si obbliga a garantire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, promuovendo tutte le iniziative atte a evitare l'interruzione delle prestazioni collegate al presente contratto. In caso contrario il Fornitore non è liberata da responsabilità contrattuale da inadempimento.

In caso di sciopero nazionale il Fornitore dovrà contemperare le modalità di esercizio del diritto di sciopero con l'effettuazione del servizio affidato comunicando tempestivamente eventuali scioperi nazionali di categoria all'Amministrazione Contraente e concordando le modalità di espletamento anche posticipato del servizio e contingentando, nel caso il servizio non possa subire interruzioni, un numero minimo di personale per l'effettuazione del servizio stesso.

In caso contrario il Fornitore non è liberata da responsabilità contrattuale da inadempimento.

In caso di mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni l'Azienda trattiene dal pagamento delle fatture dovute l'importo corrispondente all'inadempienza, che verrà svincolato soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte dell'azienda e il rilascio del regolare DURC.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria, pena la risoluzione del contratto. Il suddetto codice, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 210 del 27/02/2014, secondo quanto previsto dal DPR n. 62 del 16/4/2013, è pubblicato nel sito aziendale al seguente link:

<http://www.sanita.padova.it/sez.208>.

Articolo 17 Valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)

In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, è stato predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), allegato al presente contratto quali parti integranti del medesimo (Allegato 2).

Articolo 18 Evoluzione tecnica

Il Fornitore si impegna ad informare l'Amministrazione Contraente in merito all'evoluzione tecnica che dovesse interessare i servizi oggetto del contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi medesimi.

Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dall'Amministrazione Contraente. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo servizio o prodotto offerto con quanto offerto in sede di gara, e valutate le migliorie proposte, l'Amministrazione Contraente potrà autorizzare il Fornitore ad effettuare la relativa sostituzione.

Articolo 19 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., il Fornitore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Amministrazione Contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Amministrazione Contraente.

Articolo 20 Cessione del contratto

E' espressamente vietato cedere il contratto, a qualunque titolo, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'art. 106 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Articolo 21 - Cessione dei crediti derivanti dal contratto

La cessione del credito che l'appaltatore decidesse di affidare a terzi dovrà avvenire con le modalità prescritte dall'art.106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.

Le comunicazioni di cessione del credito saranno considerate adeguatamente comunicate esclusivamente se notificate ai seguenti indirizzi:

- sede legale dell'amministrazione Via Giustiniani 1 – 35128 Padova, ufficio protocollo;
- all'indirizzo di posta certificata protocollo.aopd@pecveneto.it

Si raccomanda all'appaltatore che l'atto contenente la cessione del credito contenga esplicitamente a quale contratto, a quale codice CIG ed a quale importo la cessione faccia riferimento onde consentire all'amministrazione le verifiche di competenza.

La mancata esplicita indicazione dei dati su riportati comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito.

In caso di cessione di crediti futuri l'appaltatore si impegna a notificare all'amministrazione, con le stesse modalità con le quali è stato notificato anche l'atto di cessione, la intervenuta sopravvenienza del credito maturato (per il quale era intervenuta la cessione) con la conseguente indicazione del cig di riferimento e dell'importo ceduto.

L'appaltatore che cedesse il credito si impegna a rispettare integralmente quanto disposto da Anac nelle proprie linee guida relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:

- i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG nel contratto e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati;

- in caso di cessione di una pluralità di crediti a loro volta riconducibili a diversi contratti di appalto con più stazioni appaltanti, si ritiene possibile consentire al factor di effettuare le relative anticipazioni verso l'appaltatore cedente mediante un unico bonifico, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:

1) i CIG/CUP relativi a tutti i contratti di appalto da cui derivano i crediti ceduti devono essere correttamente indicati nel contratto di cessione.

2) il factor deve indicare nello strumento di pagamento il CIG/CUP relativo al contratto di cessione che presenta il valore nominale più elevato

3) il conto corrente su cui il factor effettua il pagamento deve essere lo stesso conto indicato dal cedente alla stazione appaltante quale conto dedicato e tale circostanza deve risultare dall'articolato del contratto di cessione notificato/comunicato alla stessa stazione appaltante. In caso contrario, il cedente dovrà effettuare tanti atti di cessione quanti sono i conti correnti dedicati che intende utilizzare in funzione di quanto a suo tempo comunicato alle stazioni appaltanti.

4) il cedente deve indicare, per ciascuna fattura ceduta, il relativo CIG/CUP

5) il factor deve conservare la documentazione contabile comprovante a quali contratti di appalto si riferiscono i singoli crediti ceduti.

6) Al fine di evitare una interruzione e nella ricostruibilità del flusso finanziario relativo alla filiera, l'appaltatore, una volta ricevuto il pagamento da parte del factor, deve applicare integralmente gli obblighi di tracciabilità, indicando tutti i singoli CIG/CUP.

Ai sensi di quanto disposto dalla Circolare prot.98151 del 8 ottobre 2009 del Ministero dell'Economia e Finanze *“al fine di liberare il cessionario da eventuali futuri rischi connessi a possibili azioni di recupero attivo poste in essere dall'agente della riscossione per effetto di una sopraggiunta situazione di inadempienza del cedente”* l'amministrazione procederà alle verifiche di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/1973 nei confronti dell'appaltatore cedente all'atto della cessione e, successivamente, procederà a verificare esclusivamente il cessionario.

Al contrario, in caso di cessione di crediti futuri, la verifica di cui all'art.48 bis dovrà essere realizzata all'atto della notifica con la quale l'appaltatore comunicherà la intervenuta insorgenza del credito ceduto.

Infine si ricorda che, in caso di cessione di crediti futuri, l'amministrazione inserirà nel provvedimento di autorizzazione la seguente indicazione: *“Devono ritenersi ricomprese nella cessione oggetto della presente autorizzazione tutte le fatture emesse nel periodo compreso tra la data del presente provvedimento di autorizzazione e la data di scadenza del contratto di cessione notificato entro i limiti economici indicati nel contratto di cessione”*.

Articolo 22 Subappalto

Il fornitore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare parte del contratto a terzi e nello specifico: eventuale servizio di distribuzione e gestione delle confezioni; eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria nel settore meccanico, elettrico, civile/edile, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si precisa, inoltre, che il fornitore si avvarrà di contratti continuativi per l'attività di trasporto, ai sensi dell'art. 105 comma 3 c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 23 Variazioni soggettive

Nel caso il Fornitore dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente. In tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Amministrazione Committente potrà risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 Codice Civile) ed incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente ulteriore danno subito.

Articolo 24 Protocollo di legalità

Al presente contratto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Articolo 25 Tutela contro azioni di terzi, brevetti industriali e diritto d'autore

Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Amministrazione Contraente in relazione ai servizi forniti per l'esecuzione dell'appalto, obbligandosi da tenerla indenne dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui la medesima dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, la medesima ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Articolo 26 Risoluzione e Recesso

L'Amministrazione Contraente potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile e, previa comunicazione al Fornitore da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti o inadempienze nella fornitura o nell'esecuzione dei servizi
- applicazione di penali per un ammontare complessivo pari al 10% dell'importo del Contratto;

- accertamento della sussistenza di un motivo di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 es.m.i, già presente al momento dell'aggiudicazione dell'appalto;
- cessione o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto delle norme sulla garanzia definitiva;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza;
- violazione degli obblighi derivanti dal protocollo di legalità;
- sospensione del servizio;
- violazione delle norme in tema di variazioni soggettive;
- altri casi previsti dal presente contratto e nei restanti atti di gara.

L'Amministrazione Contraente procederà inoltre alla risoluzione immediata del contratto, senza obbligo di preavviso alcuno, nei seguenti casi, previsti ex lege:

- non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara
- perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dall'Amministrazione Contraente al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione al Fornitore;
- frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
- sopravvenienza di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento;
- negli ulteriori casi previsti dal presente Contratto e dalla normativa vigente.

Costituisce caso di recesso dal contratto ex art. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs. 159/2011 il riscontro da parte del Prefetto che evidenzi la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. La facoltà è esercitabile dall'Amministrazione Contraente previo pagamento delle prestazioni eseguite ma senza obbligo di corresponsione del decimo dell'importo del contratto non eseguito, ai sensi della riserva introdotta dall'art. 109 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Con la risoluzione e il recesso sorge in capo all'Amministrazione Contraente il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno al Fornitore inadempiente. In ogni caso di risoluzione e recesso, oltre all'applicazione della penale, potrà pertanto essere addebitato al Fornitore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei servizi oggetto del contratto da un diverso operatore economico, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

Al Fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dalla cauzione definitiva mediante incameramento della medesima e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor

spesa nulla spetta al Fornitore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Articolo 27 Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante è competente in via esclusiva il Foro di Padova.

Articolo 28 Contratto e spese

Il presente Contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016, redatta in unica copia.

Il presente Contratto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Tutte le spese, relative al Contratto, inclusa l'imposta di bollo e eventuali spese di registrazione, sono a carico del Fornitore. La sola IVA sarà a carico dell'Amministrazione Contraente.

L'Amministrazione Contraente può disporre, prima della stipulazione del Contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

Al fine della stipula del Contratto, il Fornitore ha presentato all'Amministrazione Contraente i seguenti documenti:

- il documento di garanzia definitiva di cui all'art. 11 del presente contratto;
- copia delle polizze di copertura assicurativa di cui all'art. 15 del presente contratto ;
- il documento per la tracciabilità dei flussi finanziari a norma della L. 13 agosto 2010 n. 136;
- l'elenco nominativo del personale impiegato e dei responsabili addetti al trasporto dei gas con relative mansioni ed inquadramento contrattuale;

Articolo 29 Domicilio del Fornitore e comunicazioni

Ogni comunicazione o notificazione inerente al presente Contratto sarà effettuata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio legale al seguente indirizzo:

- per l'Amministrazione contraente:
Azienda Ospedale-Università Padova
Via Giustiniani, 1 - Padova
PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it

- per il Fornitore:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Articolo 30 Modifiche normative, norme di rinvio e finali

L'Amministrazione Contraente potrà integrare le condizioni di cui al presente contratto o del Capitolato Tecnico in base a proprie specifiche esigenze per l'espletamento della propria attività

istituzionale e per la corretta esecuzione della fornitura senza alterare gli elementi fondamentali del rapporto contrattuale.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il medesimo, il Fornitore potrà concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Per accettazione:

Data _____

<p>Azienda Ospedale - Università Padova Il Direttore della U.O.C. Provveditorato, [Redacted] a Serafi [Redacted]</p>	<p>Timbro e Firma ditta</p> <p>_____ (firma del Legale Rappresentante della Ditta o del soggetto delegato con procura) Allegare fotocopia documento identità del firmatario</p>
---	--

La Ditta Sol S.p.A., [Redacted]
con qualifica di Procuratore Speciale, dichiara di accettare il contratto di fornitura di cui alla presente e - ai sensi dell'art. 1341 del C.C. - approva espressamente le clausole previste negli artt. 2, 3, 4, 8, 9, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26 del Contratto.

Timbro e Firma ditta

(firma del Legale Rappresentante della Ditta o del soggetto
delegato con procura)
Allegare fotocopia documento identità del firmatario

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, con la firma in calce al presente contratto, si autorizza l'Azienda Ospedale - Università Padova al trattamento dei dati personali comunicati in sede di gara, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura medesima.

Timbro e Firma ditta

(firma del Legale Rappresentante della Ditta o del soggetto
delegato con procura)

Allegare fotocopia documento identità del
firmatario